

VERBALE D'ACCORDO

tra la TELECOM ITALIA S.p.A. nelle persone del dott. Mario Rosso e della dott.ssa Flavia Durval

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti della TELECOM ITALIA S.p.A. nella persona dell'ing. Ernesto Vuturo

premesso

- che, con Accordo del 18 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale complementare per i Dirigenti della TELECOM ITALIA iscritti all'INPDAI realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della TELECOM - Fondo Pensione Complementare";

- che, con Accordo del 20 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale complementare per i Dirigenti della STET iscritti all'INPDAI realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della STET - Fondo Pensione Complementare";

- che il Decreto Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, ha regolamentato la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- che viene confermato quanto stabilito in tutti i punti dell'Accordo del 28 novembre 1997, ad eccezione del punto 4, per il quale

convengono quanto segue:

- 1) sia per il personale dirigente già iscritto al Fondo alla data del 28 aprile 1993 che per quello di nuova iscrizione è prevista, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000 la facoltà di richiedere l'applicazione di una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura del 2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. In caso di opzione per l'applicazione di tale maggiorazione dovrà altresì essere versata al Fondo una quota del T.F.R. in misura pari al valore della predetta maggiorazione.

La richiesta dell'applicazione della suddetta maggiorazione contributiva deve essere formulata inderogabilmente entro il 29 febbraio 2000 e non è revocabile da parte del Dirigente.

Resta ovviamente inteso che l'applicazione di tale maggiorazione non produce alcun effetto ai fini delle prestazioni della Cassa Interaziendale di Solidarietà e Assistenza per i dirigenti che ne abbiano diritto;

2) restano confermate le altre condizioni di cui agli Accordi 18 dicembre 1986, 20 dicembre 1988, 28 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non modificate dal presente Accordo.

Roma,10..dicembre 1999

Per la TELECOM ITALIA S.p.A.

Per la Rappresentanza Sindacale
Aziendale dei Dirigenti della
TELECOM ITALIA S.p.A.